

07.435

**Iniziativa parlamentare
Modifica delle strutture di direzione dei
Servizi del Parlamento**

Rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale

del 16 maggio 2007

Onorevoli colleghi,

con il presente rapporto vi sottoponiamo un progetto di modifica dell'ordinanza sull'amministrazione parlamentare, che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

L'Ufficio propone di approvare il progetto di modifica allegato.

Gradite, onorevoli colleghi, l'espressione della nostra alta considerazione.

16 maggio 2007

In nome dell'Ufficio:

La presidente, Christine Egerszegi-Obrist

Rapporto

1 **Genesi**

Il 27 maggio 2005 la Delegazione amministrativa ha incaricato la segretaria generale di esaminare, non appena un membro della Direzione avesse lasciato l'incarico, le strutture di direzione e la ripartizione dei compiti nei Servizi del Parlamento, presentando all'occorrenza una proposta motivata che suggerisse i miglioramenti da apportare.

Le strutture attuali si sono evolute nel tempo e riflettono in parte il contesto gerarchico che le ha concepite. L'assetto odierno è riconducibile anche alla volontà di assicurare in seno alla Direzione un'equa rappresentanza delle regioni linguistiche. L'articolo 22 dell'ordinanza sull'amministrazione parlamentare (Oparl) affida al segretario generale dell'Assemblea federale la direzione dei Servizi del Parlamento. Il segretario generale è assistito in tale compito dalla Direzione, attualmente composta dal segretario generale e di tre segretari generali aggiunti (cfr. art. 24 Oparl). Né la Oparl, né il regolamento interno dei Servizi del Parlamento precisano tuttavia chi, tra i membri della Direzione, debba assumere la supplenza del segretario generale. Nella prassi la supplenza è stata assunta dai tre segretari generali aggiunti in funzione delle rispettive sfere di competenza. In caso di disaccordo o di coordinamento insufficiente, tale soluzione può nondimeno porre qualche problema. In caso di assenza del segretario generale, inoltre, gli organi dirigenti dell'Assemblea federale (in particolare le presidenze delle Camere) devono interagire con tre interlocutori.

La Delegazione amministrativa ha criticato in particolare l'assenza di un supplente ufficiale. Ha pertanto proposto agli Uffici delle due Camere di presentare un'iniziativa commissionale che sottoponesse al Parlamento le necessarie modifiche dell'ordinanza sull'amministrazione parlamentare. Il 16 maggio 2007 i due Uffici hanno accolto la proposta.

2 **Punti essenziali del progetto**

Il progetto prevede di snellire le attuali strutture di direzione dei Servizi del Parlamento e di definire in modo chiaro le responsabilità. Vi sarà dunque un solo segretario generale aggiunto, che fungerà anche da supplente «ufficiale» del segretario generale. I principali campi d'attività saranno inoltre suddivisi tra vari capisettore subordinati al segretario generale o al suo aggiunto.

3 **Commento alle singole disposizioni**

Art. 23 cpv. 2

Secondo l'articolo 22, la Direzione dei Servizi del Parlamento spetta al segretario generale dell'Assemblea federale. Per motivi di natura istituzionale, si propone che il segretario del Consiglio degli Stati sia nominato supplente del segretario generale per quanto attiene alla direzione dei Servizi del Parlamento.

Art. 24 cpv. 1 e 2, frase introduttiva

Il presente progetto prevede che la composizione della Direzione sia definita dal regolamento interno dei Servizi del Parlamento e che tale regolamento venga approvato dalla Delegazione amministrativa (cfr. art. 20 cpv. 2 lett. c Oparl). Il regolamento interno costituisce una base legale sufficiente in quanto, secondo l'articolo 24 capoverso 2, la Direzione si limita a coadiuvare il segretario generale nell'adempimento dei suoi compiti e non ha poteri decisionali.

Art. 27 cpv. 1 lett. a e bbis, art. 31 lett. b e disposizione transitoria

I principali campi d'attività dei Servizi principali saranno affidati a capisettore cui non incomberanno più compiti di supplenza. La costituzione, la modifica e la risoluzione dei rapporti di lavoro dei capisettore spetterà alla Delegazione amministrativa. I loro compiti e le loro responsabilità continueranno a essere definiti dall'organigramma e dal regolamento interno dei Servizi del Parlamento. Gli attuali segretari generali aggiunti conserveranno nondimeno tale titolo sino alla risoluzione del rapporto di lavoro.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

Le presenti proposte non hanno sostanzialmente alcuna ripercussione finanziaria o sull'effettivo del personale. Le economie derivanti dal fatto che i capisettore saranno inseriti in una classe di salario inferiore a quella dei segretari generali aggiunti saranno infatti controbilanciate dalla creazione di un posto di responsabile dei servizi scientifici.

5 Basi legali

La presente modifica dell'ordinanza sull'amministrazione parlamentare si basa sull'articolo 70 capoverso 1 della legge sul Parlamento.

